

REGOLAMENTO (CEE) N. 920/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1738/89 recante modalità d'applicazione del regime dell'aiuto alla produzione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,considerando che con regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89⁽⁴⁾, sono state fissate le norme generali che disciplinano la concessione dell'aiuto per il frumento duro;considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'aiuto alla produzione di frumento duro, in particolare la percentuale delle domande di aiuto che gli Stati membri devono sottoporre a controllo; che dall'esperienza è emerso che in certi casi può rivelarsi molto difficile rispettare le percentuali fissate; che occorre pertanto ridurre il numero minimo dei controlli da effettuare;

considerando inoltre che l'aiuto alla produzione di frumento duro è stato introdotto in Grecia, nella regione Tracia, a decorrere dalla campagna 1989/1990; che l'aiuto concesso in Spagna è inferiore a quello erogato nel resto della Comunità; che il livello dell'aiuto in questo Stato membro sarà allineato su quello della Comunità nel corso della campagna 1992/1993; che la logica conseguenza di questa situazione è un aumento delle superfici nelle regioni considerate; che occorre tenerne conto nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1738/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1738/89 è modificato come segue:

(¹) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
 (²) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.
 (³) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
 (⁴) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5.
 (⁵) GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 31.

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 6

1. Il controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3103/76 riguarda, in ogni unità amministrativa competente, una percentuale delle domande presentate che sia rappresentativa delle diverse dimensioni delle aziende nonché della ripartizione geografica e topografica delle superfici.

2. La percentuale delle domande da controllare non può in nessun caso essere inferiore:

- al 10 % per le domande relative a superfici inferiori a 50 ha;
- al 35 % per le domande relative a superfici pari o superiori a 50 ha.

Le percentuali di cui sopra sono portate rispettivamente al 15 % e al 50 % se nell'unità amministrativa:

- all'atto del controllo delle domande di aiuto, per ciascuno dei gruppi di aziende menzionati nel primo comma, considerati separatamente, viene accertata una superficie effettivamente coltivata inferiore al 96 % della superficie dichiarata nelle domande controllate, oppure
- se la superficie globale dichiarata supera del 15 % quella risultante dalle domande accolte per la campagna precedente.

Tuttavia, il disposto del secondo trattino del secondo comma si applica:

- in Grecia, nella regione Tracia, solo a partire dalla campagna 1991/1992;
- in Spagna, in tutte le regioni, solo a partire dalla campagna 1993/1994.

2. All'articolo 8, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente testo:

«Inoltre, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande presentate per la campagna 1990/1991 e per le campagne successive.

Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1738/89 si applica anche alle domande presentate per la campagna 1989/1990.